



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO

Seconda Sezione CIVILE

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott.ssa Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: bancaria, passata in decisione nell'udienza del 29.06.2026, vertente

TRA

[REDACTED] el.te dom.ti presso lo Studio Legale dell'Avv. [REDACTED], che li rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrenti

E

CheBanca! S.p.a (ora Mediobanca Premier s.p.a.), in persona del rapp.te legale p.t., el.te dom.ta presso lo Studio Legale dall'Avv. [REDACTED], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti [REDACTED] [REDACTED], giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e riposta

Resistente

E

Mediobanca covered bond s.r.l. in persona del rapp.te legale p.t

Resistente contumace

Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 29.06.2026, da intendersi qui interamente trascritto

Svolgimento del processo

Con atto ritualmente depositato e notificato, [REDACTED] convenivano in giudizio CheBanca!Spa e MedioBanc Covered Bond s.r.l. per sentirle condannare alla restituzione di quanto indebitamente percepito dall'istituto di credito a titolo di interessi e spese, come meglio specificato del ricorso introduttivo, in forza del contratto di mutuo fondiario ipotecario nr. [REDACTED] del 23.7.2009, della durata di 360 mesi. In particolare, i ricorrenti lamentavano: l'illegittima capitalizzazione degli interessi, la nullità del regime composto per mancanza di pattuizione, l'assenza dell'indicazione in contratto dei criteri di composizione delle rate, l'omessa indicazione del TAE e del tasso periodale e quindi, la violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria. Sulla base di tali premesse chiedevano, in definitiva, la ripetizione di tutto quanto indebitamente percepito dall'istituto di credito, nonché la rideterminazione dell'importo delle restanti rate.

Si costituiva in giudizio CheBanca S.p.a. (ora MedioBanca Premier spa), contestando la domanda.

In via preliminare, deduceva la propria legittimazione passiva, in quanto il credito di cui al contratto di mutuo oggetto giudizio, già ceduto a Mediobanca Premier s.p.a., era stato riacquistato in data 01.06.2024.

OMISSIS

In conclusione, merita accoglimento la domanda di nullità del contratto, relativamente alla determinazione del tasso di interesse del mutuo ipotecario, con conseguente ricostruzione dell'intero rapporto negoziale in base al tasso sostitutivo di legge, con rideterminazione delle rate.

L'istituto di credito va condannato alla restituzione della somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti della CheBanca! s.p.a (ora Mediobanca Premier s.p.a.), così provvede:

- 1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna CheBanca!S.p.a. alla restituzione, in favore di [REDACTED] della somma di € [REDACTED], oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;

2) dichiara che, a decorrere dalla rata nr. 174, sino alla scadenza naturale del piano di ammortamento, la rata dovuta dai ricorrenti è pari a € 309,65.

3) condanna CheBanca! S.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore di [REDACTED] che liquida in € [REDACTED] per la fase studio, [REDACTED] per la fase introduttiva, € [REDACTED] per la fase istruttoria, [REDACTED] per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, spese C.T.U., C.U, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. [REDACTED] che ne ha chiesto la distrazione.

Benevento 16.07.2026

Il Giudice

Dott.ssa A. Genovese

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario Dott. Nicola Del Vecchio, addetto all'Ufficio del Processo